



COMUNE DI S. GREGORIO DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA - SESSIONE ORDINARIA

DELIBERAZIONE

N. 20

OGGETTO: *“Imposta Municipale Propria (IMU) – determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020 ”.*

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 19:20 e seguenti, si è svolto il Consiglio Comunale, tenutosi presso l'aula consiliare, previa convocazione, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PRESENTI	ASSENTI
	ALBO Ivan Antonio Maria
	FAZIO Diletta
TRICOMI Maria Teresa	
FERRO Grazia detta Graziella	
GUGLIELMINO Rosaria	
COSENTINO Natale	
PEDALINO Roberto	
PENNISI Francesco Sebastiano detto Ciccio	
CAMERANO Francesco Antonio	
ZAPPALA' Giovanni	
GATTO ROTONDO Lorian	
PALERMO Remo Francesco	
PRIVITERA Concetta Katia	
SCHILIRO' Paolo	
TRECCARICHI Giovanna	
CAMILLERI Giuseppe	

Presenti N.14

Assenti N.2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Vice Presidente ins. Grazia Ferro
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. Antonio Maria Caputo.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. Tricomi Maria Teresa, Pennisi Francesco e Camilleri Giuseppe .

Il Presidente preleva il quarto punto all'Ordine del Giorno, proposta di deliberazione n.20 del 13 luglio 2020 ad oggetto "*Imposta Municipale Propria (IMU) – determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020*".

L'ass. Cosentino, chiesta ed ottenuta la parola, comunica che in sede di ccp è stata esaminata la proposta di emendamento formulata dal cons. Schilirò che è stato parzialmente condiviso (limitatamente ai primi due punti) mentre i restanti punti erano stati rinviati alla discussione consiliare. Invita la dott.sa Patti a comunicare le verifiche tecniche relative agli emendamenti presentati.

La dott.sa Patti, preliminarmente, chiarisce che con la legge di bilancio 2020 la TASI è stata abrogata e, in concreto, assorbita dall'IMU. Relativamente alla proposta di riduzione delle aliquote per gli immobili di categoria C1 e C3, effettuate le opportune verifiche ed in considerazione della oggettiva difficoltà ad individuare i contribuenti che sarebbero in concreto destinatari dell'agevolazione, l'applicazione della riduzione comporterebbe una riduzione del gettito previsto, anche considerato che il numero dei fruitori sarà, presumibilmente molto basso, la riduzione del gettito potrebbe essere compensata dall'aumento dell'aliquota atteso che l'aliquota IMU proposta risulta essere maggiore dello 0,02 per mille rispetto alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore l'anno scorso.

L'ass. Cosentino, sulla base della relazione tecnica dell'ufficio conferma la condivisione dell'A.C. dell'emendamento proposto dal cons. Schilirò, limitatamente ai primi due capoversi; per analoghe ma opposte ragioni, ritiene non condivisibile la seconda parte dell'emendamento (capoversi 3° e 4°).

Il cons. Schilirò, denuncia un aumento del gettito e dell'imposizione e chiarisce che la proposta di emendamento mira a favorire le partite IVA; denuncia l'insensibilità dell'A.C. nei confronti delle partite IVA. Relativamente alla parte dell'emendamento relativo agli immobili di categoria D10, ritiene opportuno una riduzione dell'imposta a saldo, indipendentemente da quanto ha già disciplinato lo Stato. Rimarca che l'approvazione dell'emendamento non comporterà rilevanti scostamenti di bilancio all'interno del quale, è comunque possibile, trovare le risorse necessarie per assicurarne il pareggio.

Il Sindaco chiarisce che l'azione dell'A.C. vuole essere equa mentre l'emendamento proposto dal cons. Schilirò non prende in considerazione altre fasce di contribuenti. L'equità ha bisogno di uno studio attento e non di considerazioni generali e fini a se stesse. Le variazioni di bilancio che si sono susseguite nel corso dell'anno, sono state motivate da problematiche generali e diffuse che hanno cambiato il modo di essere e di rapportarsi delle persone. Conferma le perplessità sollevate sul 3° e 4° capoverso della proposta di emendamento e invita il consigliere a cassare queste parti della proposta di emendamento, per consentirne la votazione condivisa. Si impegna a trovare con tutti i consiglieri disponibili delle soluzioni alternative che incidano, in concreto, solo sui contribuenti che più hanno subito gli effetti della chiusura imposta dalle norme statali.

Il cons. Privitera, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene che tutti i consiglieri dovrebbero esprimersi autonomamente e singolarmente sulla proposta di emendamento.

Il cons. Schilirò, preso atto dell'impegno del Sindaco, ritira la proposta di emendamento limitatamente al 3° e 4° capoverso; contestualmente chiede che sia sottoposta a votazione una proposta di OdG che impegni l'A.C. a creare un fondo dal quale attingere le risorse necessarie per dare ristoro a chi è stato più penalizzato. Chiede una breve sospensione per formulare l'OdG.

Il Presidente – dopo aver verificato la presenza degli scrutatori - sottopone a votazione la proposta

di sospensione che ottiene il seguente risultato

Consiglieri presenti:	n. 14
Consiglieri votanti:	n. 2
Consiglieri astenuti	n. 12
Voti Favorevoli	n. 2 (Schilirò e Camilleri)
Voti Contrari	n. 0

Il Presidente, stante l'esito della votazione, dichiara respinta la proposta di sospensione.

(... si allontanano Palermo, Treccarichi e Camerano – presenti 11 ...)

Il cons. Schilirò da lettura dell'OdG che consegna alla presidenza.

L'ass. Cosentino preannuncia il voto contrario all'OdG proposto dal cons. Schilirò e stigmatizza la carenza di fiducia che il cons. dimostra nell'impegno formalizzato dal Sindaco.

Il Presidente sottopone a votazione l'OdG proposto dal cons. Schilirò che ottiene il seguente risultato

Consiglieri presenti:	n. 11
Consiglieri votanti:	n. 10
Consiglieri astenuti	n. 1 (Guglielmino)
Voti Favorevoli	n. 3 (Privitera, Schilirò e Camilleri)
Voti Contrari	n. 7

Il Presidente, stante l'esito della votazione, dichiara respinta la proposta di OdG.

(... si allontana il cons. Privitera – presenti 10 ...)

L'ass. Sgroi, sollecita l'opposizione a proseguire i lavori, tenuto conto dell'impegno preso formalmente dal Sindaco.

Non essendovi altri interventi, il Presidente – dopo aver sostituito lo scrutatore Privitera con il cons. Camilleri - sottopone a votazione l'emendamento presentato dal cons. Schilirò limitatamente ai capoversi 1 e 2, che ottiene il seguente risultato

Consiglieri presenti:	n. 10
Consiglieri votanti:	n. 10
Consiglieri astenuti	n. 0
Voti Favorevoli	n. 10
Voti Contrari	n. 0

Il Presidente, stante l'esito della votazione, dichiara approvato l'emendamento presentato dal cons. Schilirò limitatamente ai capoversi 1 e 2. Non essendovi altri interventi, il Presidente – dopo aver verificato la presenza degli scrutatori - sottopone a votazione la proposta n. 20 del 13/07/2020, per come emendata, che ottiene il seguente risultato

Consiglieri presenti:	n. 10
Consiglieri votanti:	n. 10
Consiglieri astenuti	n. 0

Voti Favorevoli	n. 10
Voti Contrari	n. 0

Il Presidente, stante l'esito della votazione, dichiara l'avvenuta approvazione della proposta di deliberazione n.20 del 13 luglio 2020 ad oggetto "*imposta municipale propria (IMU) – determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020*" nel testo risultante per come emendato.

Stante l'urgenza di provvedere, il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività del provvedimento testé deliberato, che ottiene il seguente risultato

Consiglieri presenti:	n. 10
Consiglieri votanti:	n. 10
Consiglieri astenuti	n. 0
Voti Favorevoli	n. 10
Voti Contrari	n. 0

Il Presidente, stante l'esito della votazione, dichiara l'immediata esecutività della delibera testé approvata.

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta

Il Consigliere Anziano
f.to Dott.ssa Maria T. Tricomi

Il Vice Presidente del Consiglio
f.to Ins. Grazia Ferro

Il Segretario Generale
f.to Dott. Antonio M. Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio On-Line di questo Ente il giorno _____ e per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Antonio M. Caputo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'Ufficio

San Gregorio di Catania, li 31/07/2020

Il Segretario Generale
Dott. Antonio M. Caputo





REGIONE SICILIANA
Comune di SAN GREGORIO di CATANIA
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE
G.M.

REG. GEN. PROPOSTE
n. 20 del 13/07/2020

SERVIZIO INTERESSATO
TRIBUTI

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.		
Cap..... Competenza Residui			
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44	Somma stanziata.....(+) €		
Che testualmente recita:	Variazioni in aumento.....(+) €		
"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto"	Variazioni in diminuzione (-) €		
ATTESTA	Somme già impegnate(-) €		
Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di.....	Somma disponibile €.....		
Data Il responsabile del servizio finanziario			
Ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48) che testualmente recita:			
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.			
Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.			
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.			
I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni a cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.			
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Rosa Anna Patti	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE		
Data 13/07/2020	Il Responsabile Area Economica e Servizi Demografici Dott. Roberto Avellino		
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE		
Data 13/07/2020	Il Responsabile Area Economica e Servizi Demografici Dott. Roberto Avellino		
DATA DELLA SEDUTA	Ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
DELIBERAZIONE NUMERO			

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.mm.ii.;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.13 del 07/07/2020, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per l'approvazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)";

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 66 del 10/07/2020, esecutiva, con la quale si determinano le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) da sottoporre al consiglio comunale;

Visto l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

Visto il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

– comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;

– comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;

– comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

– comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

– comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Considerato che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Considerato che con deliberazione di consiglio comunale, in corso di approvazione, relativa al regolamento per l'applicazione dell'imposta in argomento, è stato stabilito di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

Visto l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

Visto l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

Visto l'articolo 1, comma 779, della Legge 160/2019, in base al quale i comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le deliberazioni concernenti le aliquote dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 termine prorogato al 31 luglio 2020 dall'art.138 del D.L. 34 del 19/05/2020 - Decreto rilancio;

Accertato che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Dato atto che anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in corso di approvazione;

Richiamato il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

Considerato che ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'approvazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

l'O.R.R.E.E.LL;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2020 nelle seguenti misure:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,00
2	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00
3	Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.8 comma 7 del Regolamento Comunale IMU)	0,00
5	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/1 ad A/9 a disposizione, locate e relative pertinenze	9,00
6	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019	9,00
7	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).	9,00
8	Aree fabbricabili	9,00
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,00
10	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00

2. di dare atto che la predetta deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. 44/1991.



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 20/07/2020	OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. n.20 del 13/07/2020 – Servizio interessato –Tributi- “Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2020.
-----------------	--

L'anno 2020, il giorno venti del mese di luglio, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione C.C. n.20 del 13/07/2020 – Servizio interessato –Tributi- “Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2020

Vista la proposta di deliberazione C.C. n.20 del 13/07/2020 di cui in oggetto;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 07/07/2020, esecutiva, avente ad oggetto “ Approvazione del Regolamento Comunale per l'approvazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 10/07/2020, esecutiva, con la quale si determinano le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) da sottoporre al Consiglio Comunale;

Richiamata la Legge n.160/2019 all'art.1, commi da 738 a 783, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica rilasciato dall'ufficio competente e di regolarità finanziaria dal responsabile dell'ufficio finanziario, rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'Ordinamento Amministrativo per gli EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria



Verbale 91 / 2020

Il giorno 27 del mese di luglio dell'anno 2020 alle ore 8,30 è stata convocata la 2^a P.P.P. All'O.B.; Proposte di deliberazioni di P.P. n° 20 del 13/07/2020 "Disposizioni Municipali proprie (IMV) determinazioni aliquote e distribuzioni per l'anno 2020".

Alle ore 8,30 sono presenti: il consigliere Schilini, la consigliera Privitera, l'ass. al capo Comunità, il rappresentante dell'area dell'Avenida e la donna fatti aderita all'ufficio Tributi.

Alle ore 8,40 entra la consigliera Tricomi. La commissione ha mandato alla dott.ssa Batti di verificare il minore igrezza relativi al 2020 per l'IMV relative alle cat. 1) e 2).

Alle ore 8,45 entra il consigliere Pedalini. Il consigliere Pedalini e Tricomi si riuniscono la Sottogruppo in consiglio per i punti due comuni dell'emanamento, mentre esprimono parere favorevole per il 3° e 4° comma dell'emanamento in quanto qui beneficiari degli aiuti statali.

Il consigliere Schilini suggerisce di verificare se ci sono altre categorie da agevolare.

Il consigliere Schilini interviene precisando che l'Ente non ha intenzione di abbassare ulteriormente le aliquote, mentre sono stati trovati 10.000, e sono più a carico degli altri. La consigliera Tricomi si riserva di esprimere il proprio parere in consiglio. La seduta si chiude alle ore 9,00.

Il Presidente

AN ROCCO



Il Consigliere
Ketty Privitera

COMUNE DI S.GREGORIO DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

AREA ECONOMICA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Responsabile Area Istituzionale

Al Sig. Segretario Generale

Data 24/07/2020	OGGETTO: Parere contabile su emendamento di cui alla proposta di deliberazione consiliare n.20 del 13/07/2020
-----------------	---

In riscontro all'emendamento pervenuto al protocollo dell'Ente in data 22/07/2020 al numero 14256 a firma del Consigliere Paolo Schilirò si esprime il seguente parere,

Sul primo punto si esprime parere tecnico e contabile: "Favorevole" nel presupposto che la categoria catastale C/1 si riferisce a negozi e botteghe e che la presente riduzione debba riferirsi al periodo di chiusura delle attività di cui al DPCM-COVID19 – anno 2020 e con riferimento ai codice ATECO delle attività sospese. La riduzione verrà applicata a seguito approvazione di apposita istanza del contribuente documentata.

Sul secondo punto si esprime parere tecnico e contabile: "Favorevole" nel presupposto che la presente riduzione debba riferirsi al periodo di chiusura delle attività di cui al DPCM-COVID19 – anno 2020 e con riferimento ai codice ATECO delle attività sospese. La riduzione verrà applicata a seguito approvazione di apposita istanza del contribuente documentata.

Sul terzo punto si esprime parere tecnico e contabile: "Favorevole" pur rilevando che le attività riferite alla categoria catastale A/10 – Uffici e studi privati - non risultano siano state sospese dal DPCM/2020. Qualora si riscontrasse, su apposita istanza del contribuente documentata, la sospensione dell'attività in argomento, di cui al DPDM –COVID19-ANNO 2020, tale riduzione verrà applicata.

Sul quarto punto si esprime parere tecnico e contabile "Favorevole" nel presupposto che la riduzione venga applicata alla quota dell'aliquota riservata all'Ente (quota pari al 7,60 riservata allo Stato) . La riduzione verrà applicata a seguito approvazione di apposita istanza del contribuente documentata.



Il Responsabile Area

Economica – Servizi Demografici

Dott. Roberto Avellino

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Comunale
SEDE

EMENDAMENTO

Si elencano una serie di misure da inserire nella deliberazione di consiglio comunale recante il numero 20 del 13 luglio 2020 che ridetermina le aliquote IMU anno 2020 per agevolare i contribuenti più penalizzati dalla pandemia Covid-19.

- la riduzione di uno punti percentuali dell'aliquota di base dello 9 % per gli immobili della categoria catastale C/1 (negozi), nel caso di identità tra soggetto proprietario e gestore dell'attività economica assoggettata all'obbligo di chiusura;
- la riduzione di uno punti percentuali dell'aliquota di base dello 9 % per gli immobili di categoria castale C3 (Laboratori per arti e mestieri) , nel caso in cui i proprietari coincidano con i soggetti gestori dell'attività economica assoggettata all'obbligo di chiusura
- la riduzione di uno punti percentuali dell'aliquota di base dello 9 % per gli immobili della categoria catastale A/10 (uffici e studi professionali), nel caso di identità tra soggetto proprietario e gestore dell'attività economica assoggettata all'obbligo di chiusura;
- riduzione del 25% sul saldo IMU 2020 per la categoria catastale D10 (agriturismi).

Paolo Schilirò

COMUNE DI S.GREGORIO DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 27/07/2020	OGGETTO: Parere su emendamento di cui alla proposta di deliberazione consiliare n.20 del 13/07/2020
-----------------	---

L'anno 2020, il giorno ventisette del mese di luglio, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito all'emendamento sulla proposta di deliberazione consiliare n. 20 del 13/07/2020;

Richiamato l'articolo 1 della legge n. 160/2019, il quale ha disciplinato l'IMU ai commi da 738 a 783 dello stesso articolo;

Visto il parere positivo rilasciato da questo Collegio in merito alla proposta di deliberazione C.C. n.20 del 13/07/2020 rilasciata da codesto collegio;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto l'emendamento;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000, che tra l'altro subordina la riduzione:

- ad una richiesta dell'istante;
- al sussistere dei requisiti di sospensione dell'attività di cui al DCPM - Covid19;
- al periodo di chiusura

Rilevato che l'ufficio competente dovrà verificare la copertura finanziaria dell'eventuale riduzione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sull'emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Organo di revisione economico-finanziaria

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,00
2	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00
3	Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7	0,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.8 comma 7 del Regolamento Comunale IMU)	0,00
5	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/1 ad A/9 a disposizione, locate e relative pertinenze	9,00
6	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019	9,00
7	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).	9,00
8	Aree fabbricabili	9,00
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,00
10	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00
11	Immobili iscritti nella categoria catastale C/1 e C/3 nel caso di identità tra soggetto proprietario e gestore dell'attività economica assoggettata all'obbligo di chiusura – pandemia Covid-19	8,00